

Attività di informazione e promozione (Misura 133)

### **Riferimento normativo**

Titolo IV, Capo I, Articolo 20, lettera c), punto iii) e Articolo 33 del Reg. (CE) n. 1698/2005

### **Giustificazione logica alla base dell'intervento**

Gli obiettivi del miglioramento qualitativo delle produzioni primarie abruzzesi, oltre alla diffusione dei sistemi di qualità alimentare e alla loro implementazione mediante l'incremento della partecipazione degli agricoltori e degli altri attori economici nel contesto delle varie filiere produttive, necessita uno sforzo adeguato affinché vi sia un adeguato riconoscimento della qualità stessa da parte della domanda al consumo.

A tal fine, è necessario supportare Organizzazioni collettive di produttori, riconosciute nelle varie forme previste dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, in attività di informazione, divulgazione e promozione che consentano di veicolare maggiormente verso i consumatori i messaggi e contenuti mediatici connessi con i prodotti agricoli e alimentari, nelle loro varie combinazioni.

### **Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse**

La Misura partecipa, in modo sinergico con la Misura 132, al conseguimento dell'obiettivo specifico "Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali", attraverso azioni di informazione dei consumatori e di promozione della distintività delle produzioni di qualità. Questa misura può inoltre contribuire indirettamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo alla "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere" e attraverso la valorizzazione dei prodotti di qualità favorire una maggiore dinamicità dei territori rurali sia in chiave produttiva che turistico-insediativa, agendo, in questo caso, sull'obiettivo relativo al "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni".

### **Obiettivi operativi**

- Promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici;
- Informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati;
- Informare i consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
- Rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e metodi biologici;
- Favorire l'integrazione di filiera;
- Incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.

### **Descrizione della misura**

La misura prevede l'erogazione di un aiuto per la realizzazione di attività di informazione e promozione, finalizzate ad indurre i consumatori all'acquisto dei prodotti agricoli o delle derrate alimentari che rientrano nei sistemi di qualità alimentare espressamente indicati e sostenuti

nell'ambito del presente PSR (cfr. Misura "Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare", cod. UE 132).

Le attività di informazione e promozione vertono sulle caratteristiche intrinseche, gli aspetti nutrizionali e salutistici, la sicurezza alimentare, l'etichettatura, la rintracciabilità, e in particolare sugli specifici metodi di produzione, gli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell'ambiente, per i prodotti in questione legati al sistema di qualità alimentare interessato.

### **Localizzazione**

La misura si applica su tutto il territorio regionale. Le attività oggetto del sostegno della presente Misura possono interessare il mercato nazionale e il mercato interno comunitario in relazione alle prospettive di immissione, consolidamento ed espansione commerciale dei prodotti di qualità realizzati sul territorio regionale.

### **Beneficiari**

Associazioni di produttori, in qualsiasi forma giuridica, coinvolte attivamente in un sistema di qualità sulla base di quanto indicato all'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. Sono escluse le organizzazioni professionali e/o interprofessionali.

### **Condizioni di ammissibilità**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente Misura solo i prodotti ammessi ad aiuto nell'ambito della misura 132:

- A. Prodotti DOP e IGP, ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006, di seguito indicati:

#### **DOP:**

- olio extra vergine di oliva "Aprutino Pescarese";
- olio extra vergine di oliva "Colline Teatine";
- olio extra vergine di oliva "Pretuziano delle Colline Tramane";
- "Salamini italiani alla cacciatore" (interregionale);
- "Zafferano de L'Aquila";

#### **IGP:**

- "Vitellone bianco dell'Appennino centrale" (interregionale);
- "Carota dell'Altopiano del Fucino"

- B. Prodotti enologici (VQPRD) di cui al Titolo VI del Reg. (CE) 1493/99, e riconosciuti ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova Disciplina delle denominazioni d'origine" e del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini, di seguito elencati:

-

#### **DOC:**

- Montepulciano d'Abruzzo;
  - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini;

- Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre da Casauria;
- Trebbiano d'Abruzzo;
- Controguerra;

**DOCG:**

- Montepulciano d'Abruzzo "Colline Teramane"
- C. Prodotti enologici IGT di cui al Titolo V del Reg. CE 1493/99 e Reg. CE 753/02 art. 28 e riconosciuti ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova Disciplina delle denominazioni d'origine" e del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini":

Le IGT interessate sono di seguito indicate:

- Alto Tirino;
- Valle Peligna;
- Colli Aprutini;
- Colline Pescaresi;
- Colli del Sangro;
- Colline Teatine;
- Colline Frentane;
- Histonium del Vastese;
- Terre di Chieti;

e che :

1. soddisfano le condizioni dell'art. 22 del Reg CE 1974/06;
  2. rispondono ai criteri di cui all'art. 32, par.1 lettera b) del reg. CE 1698/05 e precisamente:
    - a) specificità del prodotto finale tutelato dalle caratteristiche di ottenimento del prodotto finale;
    - b) una qualità superiore del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela dell'ambiente;
    - c) un sistema di produzione regolato da un disciplinare vincolante;
    - d) un sistema accessibile e aperto a tutti i produttori delle aree di produzione;
    - e) un sistema trasparente rispetto al consumatore in quanto le caratteristiche produttive e di controllo sono accessibili a tutti;
  3. e per i quali i finanziamenti per le azioni di informazione e di promozione siano esclusi dal Reg (CE) 2826/2000;
- D. Produzioni biologiche ai sensi del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i. e conseguenti normative nazionali

**Azioni ammissibili**

Le attività di informazione e promozione riguarderanno solo il mercato interno e potranno comprendere:

- la divulgazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche a favore dei consumatori, relativamente ai prodotti ammessi:
  - o iniziative finalizzate alla conoscenza dei prodotti mettendone in rilievo le caratteristiche qualitative, organolettiche, la sicurezza, i metodi di produzione, aspetti nutrizionali, storico-tradizionali ed eno-gastronomici;
  - o attività promozionale attraverso la strategia di comunicazione per raggiungere gli operatori economici ed il consumatore finale al fine di orientare i consumi dei suddetti prodotti.
- la partecipazione a fiere ed esposizioni, ed iniziative nel settore delle relazioni pubbliche.

Tali attività potranno essere effettuate attraverso i diversi canali della comunicazione o anche direttamente presso i punti vendita e non potranno riguardare marchi commerciali.

Il riferimento all'origine del prodotto dovrà essere sempre secondario rispetto al messaggio principale con l'eccezione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità alimentare introdotto dal Regolamento (CE) n. 509/2006 e per quei prodotti che rientrano nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 1493/1999.

#### **Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**

Con apposito controllo preventivo sono escluse dalla presente Misura le attività di promozione e informazione che beneficiano degli aiuti previsti dal Regolamento comunitario n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

#### **Entità e intensità dell'aiuto**

Contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile. L'aiuto previsto sarà erogato nella Misura massima del 70% del costo ammissibile dell'azione.

#### **Massimali**

I progetti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della presente Misura debbono avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € 50.000 ed un importo massimo di spesa ammissibile di € 500.000,00.

#### **Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico**

La Misura risulta strettamente connessa allo sviluppo di progetti di filiera che comportano un utilizzo integrato e sinergico di più Misure, coinvolgendo più tipologie di soggetti beneficiari.

Il controllo che non si verifichino sovrapposizioni fra gli interventi finanziati a valere sul Reg. (CE) 2826/2000 e quelli previsti nella presente misura verrà effettuato attraverso l'Anagrafe delle Aziende agricole e gli altri dati informatizzati in possesso di AGEA - Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo, riguardo agli aiuti ricevuti da un singolo soggetto (anche se autorizzati da altra Amministrazione).

#### **Modalità attuative**

Bandi pubblici emanati dalla Regione.

#### **Controlli**

- o Il controllo che non esistano duplicazioni di aiuto fra le azioni finanziate con la presente misura e quelle incentivate col Regolamento (CE) 2826/2000 sarà eseguito:
  - al momento della presentazione della domanda di sostegno;
  - preliminarmente all'adozione dell'atto di concessione individuale del sostegno;
  - preliminarmente al saldo del contributo concesso.

Tale controllo sarà effettuato attraverso l'incrocio dei dati del soggetto pagatore con quelli del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

- L'Autorità di Gestione provvede a trasmettere all'Autorità competente il progetto, nonché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario prodotto, per la necessaria verifica di conformità alla normativa comunitaria. Tale verifica viene effettuata:
  - preliminarmente all'adozione dell'atto di concessione individuale del sostegno
  - preliminarmente al saldo del contributo concesso

#### Descrizione delle operazioni in corso

Non presenti.

#### Quantificazione degli obiettivi

#### Indicatori comuni (QCMV)

| <b>Tipo</b>   | <b>Indicatore</b>   | <b>Obiettivo</b> |
|---------------|---|------------------|
| Realizzazione | Numero di azioni sovvenzionate  | 30               |
| Risultato     | Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti* | 58.800.000       |
| Impatto       | Crescita economica (variazione valore aggiunto nel 2015)                          | 0,2%             |
| Note          | *In combinazione con la Misura 1.3.2  |                  |